



## **Promemoria forfettaria globale per rifugiati con concessione dell'asilo (B) e rifugiati ammessi provvisoriamente (F) (rifugiati)**

### **1 Basi legali**

- art. 86 cpv. 1 e art. 87 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20)
- art. 80 segg. della legge sull'asilo (LASi; RS 142.31)
- art. 23 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30)
- art. 24 – 27 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2; RS 142.312)
- art. 11 della legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250)
- art. 12a e 12b delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270)
- numero E.3 e numero H.9 Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale (norme CO-SAS)

### **2 Situazione di partenza**

#### **2.1 In generale**

Indipendentemente dal loro permesso di soggiorno, i rifugiati hanno diritto alle stesse prestazioni assistenziali concesse alle persone residenti in Svizzera. Per il calcolo dell'aiuto sociale fa stato il diritto cantonale (cfr. art. 86 cpv. 1 LStrI in unione con l'art. 80 segg. LASi e l'art. 23 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati).

#### **2.2 Forfettaria globale**

##### **Rapporto Confederazione/Cantone**

Per l'esecuzione della legge sull'asilo, la Confederazione versa contributi ai Cantoni sotto forma di forfettarie globali. La somma forfettaria globale 2 viene versata per rifugiati non esercitanti un'attività lucrativa con concessione dell'asilo al massimo durante cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d'asilo in seguito alla quale è stato concesso l'asilo, e per rifugiati non esercitanti un'attività lucrativa ammessi provvisoriamente al massimo durante sette anni a contare dall'entrata (cfr. l'art. 24 cpv. 1 lett. a e b OAsi 2).

## Rapporto Cantone/comuni

Su base trimestrale il Cantone dei Grigioni versa ai comuni una quota della somma forfettaria globale 2 per rifugiati. Il calcolo dei contributi è disciplinato dall'art. 12a segg. DELCAss. Ogni comune riceve un elenco con i nomi dei rifugiati e con gli importi versati della forfettaria globale. Nel quadro del conteggio per un contributo dalla perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS) occorre indicare l'importo complessivo dei contributi totali ricevuti dalle forfettarie globali quale provento.

## Rapporto comune/rifugiati

I rifugiati beneficiano di sostegno secondo il diritto cantonale. Le forfettarie globali 2 rappresentano sussidi della Confederazione ai Cantoni e non presentano quindi una correlazione diretta con il rifugiato. La forfettaria globale 2 non viene quindi nemmeno accreditata sul conto di assistenza del rifugiato (informazione scritta della Segreteria di Stato della migrazione SEM del 16 marzo 2016).

## 2.3 Obbligo di rimborso

Conformemente all'art. 11 cpv. 2 della legge cantonale sull'assistenza, la persona assistita deve restituire senza interessi le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 15 anni se le sue condizioni di sostanza o di reddito migliorano. Una prestazione percepita illegalmente dev'essere restituita con gli interessi (art. 11 cpv. 3 legge cantonale sull'assistenza). Confronta le raccomandazioni E.3 e H.9 delle norme COSAS.

## 3 Procedura in caso di restituzione delle prestazioni assistenziali

### Rapporto rifugiato/comune

Se i presupposti secondo l'art. 11 della legge cantonale sull'assistenza sono soddisfatti, nei confronti del comune i rifugiati sono soggetti all'obbligo di restituzione di tutte le prestazioni assistenziali versate. La forfettaria globale 2 non riduce la somma soggetta all'obbligo di restituzione siccome non presenta una correlazione diretta con il rifugiato.

In linea di principio le prestazioni assistenziali per rifugiati minorenni sono pure soggette all'obbligo di restituzione. L'obbligo di restituzione personale inizia con il raggiungimento della maggiore età. Il mantenimento di rifugiati minorenni spetta ai genitori (art. 276 in unione con l'art. 289 del Codice civile svizzero (CC; RS 210)). Se non dovessero esserci i genitori o terzi soggetti all'obbligo di prestazioni, la restituzione di questi costi di mantenimento non può essere pretesa dalla persona mantenuta fino al compimento del 18° anno.

### Rapporto comune/Cantone

Le restituzioni di prestazioni assistenziali di rifugiati devono essere indicate dai comuni al momento del conteggio per un contributo dalla PAS indipendentemente dal versamento o meno di una forfettaria globale per queste persone.

### Vedi anche

[La prescrizione di prestazioni del sostegno sociale](#)

### Storico delle versioni del documento

Manuale	Data	Versione	Motivio della modifica / Osservazione
Capitolo B	4 aprile 2019	1.0	Prima stesura
Capitolo B	29 maggio 2019	1.1	Adeguamento layout